Ulteriori misure di contenimento del Coronavirus

Ad integrazione delle misure di contenimento del **Coronavirus**, già comunicate dallo scrivente (misure che costituiscono integrazione del DVR);

avuto riguardo per le anticipazioni date dal **Comitato governativo** che si occupa della **ripresa delle attività produttive**;

considerato l'art. 42 (sotto riportato per esteso) del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per effetto del quale l'infezione da Coronavirus in ambiente di lavoro, si qualifica come infortunio sul lavoro;

ritengo opportuno prospettare le seguenti ulteriori misure di contenimento del Coronavirus:

- ogni giorno all'avvio dell'attività lavorativa, a mezzo **termoscanner** (termometro scanner ad infrarossi senza contatto), dovrà essere misurata la **temperatura corporea** a tutti i dipendenti; chi ha più di 37,5° va rimandato a casa, monitorando quei lavoratori che sono entrati in contatto con loro;
- è opportuno che le misure di temperatura vengano annotate su di un registro;
- altrettanto vanno rimandati a casa, i lavoratori che manifestano forte **tosse**:
- sia nell'arco della mattinata sia del pomeriggio, occorre provvedere al **ricambio d'aria**, aprendo completamente le finestre di ciascun vano, per almeno 10 minuti continuativi, ovvero lasciando le finestre socchiuse per almeno 30 minuti continuativi.

<u>Nota</u>: il termometro scanner ad infrarossi senza contatto, è uno strumento di facile utilizzo che può essere agevolmente reperito; trattandosi di uno strumento di misura, è indispensabile che sia marcato CE

La presente nota costituisce integrazione al DVR;

Lo scrivente resta a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Gian Luca Chiarucci

Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

art. 42 (Disposizioni INAIL)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo

indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.